

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Reg. (UE) 2021/2115 – Decreto MASAF n. 147385 del 9/3/2023, DGR 972 del 3/7/2023: applicazione del Regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per il periodo 2023-2027. Modifica allegato A, punto BCAA7.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

**DELIBERA**

- di sostituire il punto BCAA7 – "Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse" dell'allegato A approvato con la DGR n. 972 del 3/7/2023 "Reg. (UE) 2021/2115 – Decreto MASAF n. 147385 del 9/3/2023: applicazione del Regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per il periodo 2023-2027" con quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, in cui si prevede la deroga regionale alla norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali."

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Normativa di riferimento

- Regg. (UE) nn. 2021/2115, 2021/2116, 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Reg. di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021;
- Regg. delegati (UE) 2022/126, 2022/127 e 2022/128 della Commissione;
- D.G.R. n. 1365 del 2/11/2020 (condizionalità 2020 ed annualità seguenti 2021 e 2022) ;
- D. Lgs. n. 42 del 17/3/2023 concernente "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune." ; pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 94 del 21/4/2023 ;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) n. 147385 del 9 marzo 2022, relativo a "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 201/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"; pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 112 del 15 maggio 2023, in vigore dal 16/05/2023.
- DGR 972 del 3/7/2023 concernente: "Reg. (UE) 2021/2115 – Decreto MASAF n. 147385 del 9/3/2023: applicazione del Regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per il periodo 2023-2027".

Motivazione

La nuova Politica Agricola Comune (PAC) di cui al Reg. UE 2021/20215 e s.m.i. ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico e il perseguimento degli obiettivi ambientali in tema di tutela delle risorse naturali e di protezione della biodiversità, delineando, nella propria struttura, una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello nazionale attraverso il Piano Strategico della PAC.

La nuova "architettura verde" si articola, quindi, in tre componenti, ossia la condizionalità "rafforzata", gli ecoschemi e gli interventi agro-climatico-ambientali, che sono state declinate nel nuovo Piano Strategico della PAC 2023-2027, attraverso la definizione di obblighi e impegni comuni e nazionali per la condizionalità e per gli ecoschemi. In particolare, la condizionalità si conferma, anche nella nuova programmazione PAC 2023-2027, come principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni, di mantenimento del benessere animale e di sicurezza alimentare all'interno delle aziende. La condizionalità, quindi, rappresenta ancora quell'insieme di obblighi - norme BCAA (Buone Condizioni Agronomiche Ambientali) e criteri CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) - che devono essere rispettati dai beneficiari, come condizione di base per poter accedere ai pagamenti sul Primo Pilastro e agli aiuti previsti dagli interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo rurale: su suoi obblighi, infatti, poggiano gli impegni "più virtuosi" previsti nei cinque ecoschemi e nei trenta interventi ACA descritti nel Piano Strategico.

Il Decreto MASAF n. 147385 del 9/3/2023 ha disciplinato un nuovo regime di condizionalità per il periodo 2023-2027 .



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La DGR 972/2023 ha approvato le norme del Regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per il periodo 2023-2027.

Il 2023 è stato il primo anno di attuazione dei piani strategici della PAC, tra cui il regime di condizionalità rafforzata per il periodo 2023-2027, ed è stato rilevato che sono necessari adeguamenti per garantire un'attuazione efficace dei piani e ridurre gli oneri burocratici. Occorre considerare infatti che il regolamento sui piani strategici della PAC è stato altresì concordato prima dell'inizio della guerra di aggressione su vasta scala della Russia nei confronti dell'Ucraina e della crisi medio orientale, che continuano a influenzare fortemente i mercati (e i margini degli agricoltori), nonché il contesto della politica agricola europea.

Ad inizio 2024 sono iniziate delle diffuse proteste degli agricoltori in tutti gli Stati membri dell'Unione per cause complesse e diversificate, ma i motivi di cui sopra costituiscono una parte importante del contesto.

Il Consiglio europeo del 1° febbraio 2024 ha discusso le sfide nel settore agricolo, e, sottolineando il ruolo essenziale della PAC, ha invitato il Consiglio e la Commissione a portare avanti i lavori in funzione della necessità. Questo richiede uno spirito di cooperazione tra la Commissione europea, le altre istituzioni dell'UE, gli Stati membri e gli agricoltori. La Commissione UE si è impegnata ad avviare un'analisi approfondita dell'onere amministrativo che grava sugli agricoltori al fine di individuare i settori da migliorare.

Anche a livello Regione Marche sono pervenute le preoccupazioni espresse dagli agricoltori durante le proteste, e con riferimento alla **BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse**, norma che prevede una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, è stato chiesto di verificare se, così come previsto dal DM n. 147385 del 9/3/2023, è possibile ammettere la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi nelle parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno.

La Regione Marche ha quindi provveduto a chiedere all'AMAP - Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" - di fornire i pertinenti dati climatici regionali; successivamente, in data 11/04/2024, il competente ufficio regionale E. Q. Monitoraggio e Cartografia dei Suoli, con sede in Treia (MC) ha prodotto una relazione intitolata "Cambiamento del clima ed effetti sulla funzionalità del suolo" della quale si riporta di seguito le conclusioni:

*"...L'attività agricola nelle Marche interessa le aree costiere, le piane alluvionali e le colline che si estendono fra i principali corsi d'acqua che solcano la regione in direzione Est-Ovest, questa situazione determina una forte variabilità sia per quanto riguarda il profilo pedologico sia per quanto riguarda l'aspetto climatico.*

*Nella fascia costiera e nelle piane alluvionali i suoli sono per lo più sciolti e drenanti mentre nelle aree collinari tendono all'argilloso.*

*Per quanto attiene al clima, come risulta dai dati meteorologici rilevati da AMAP per fascia climatica esso è classificato tra il tipo Mediterraneo e Continentale; il primo caratterizza sostanzialmente la fascia costiera; il secondo quello appenninico e pre-appenninico; la fascia collinare raccorda i due tipo di clima. Ad una analisi più accurata emerge la caratteristica distribuzione delle piogge, maggiormente concentrate in autunno-inverno ed in primavera. Durante tutto il periodo estivo invece, si verifica una situazione di importante deficit idrico in quanto il valore dell'evapotraspirazione potenziale supera di molto il valore delle precipitazioni (periodo giugno-agosto), deficit esacerbato dalla tendenza delle estati a divenire sempre più calde.*

*L'andamento 2000 – 2023 della differenza fra la precipitazione e l'evapotraspirazione (P – ETP) calcolato per la stagione estiva mostra un andamento decrescente (non statisticamente significativo) nel tempo;*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*comunque, in tutti gli anni considerati la evapotraspirazione potenziale, nel corso dell'estate, si mantiene superiore alla precipitazione ( $P - ETP$  negativo).*

*Inoltre, valutando l'indice di aridità  $IA=P/ETP$  per la stagione estiva, sempre nel periodo di anni dal 2000 al 2023, si osserva che 15 estati su 24, sono classificate come **semiaride** ed una in particolare, quella del 2017 è classificata come **arida**.*

*Tali andamenti delle piogge e soprattutto delle temperature hanno una ripercussione sulla condizione di temperatura dei suoli.*

*Non è sufficiente misurare le variabili metereologiche per stimare periodi di crisi per le coltivazioni.*

*Per misurare gli effetti sulle coltivazioni e prevedere i periodi di stress è possibile fare delle misure dirette della funzionalità dei suoli come la "respirazione".*

*Dai dati rilevati di temperatura e respirazione è facile prevedere nei prossimi anni una condizione di stress idrico e termico diffuso nei mesi più caldi del periodo estivo...".*

E' risultato quindi giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno la modifica ed integrazione della BCAA7 approvata con la DGR 972/2023 così come riportato nell'Allegato A al presente atto, del quale è parte integrante.

E' quindi ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Detto provvedimento tende a migliorare il contesto di difficoltà dei cerealicoltori marchigiani tenuto conto comunque restano ferme le situazioni esistenti non interessate a questa deroga:

- Piccole aziende fino a 10 ha (che erano già esentate);
- Le superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (produzioni Biologiche);
- Le superfici condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI);
- Aziende in area montana (l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali);
- Aziende con ECOSHEMA 4 (Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento);
- sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite per almeno 90 gg.

Quanto sopra nelle more dell'approvazione a livello Europeo di annunciate modifiche, proposta 8228/24 del 26/03/2024, ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda gli standard di buone condizioni agricole e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche ai piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

### Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
**Roberto Gatto**

Documento informatico firmato digitalmente



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DI  
PESARO URBINO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
**Lorenzo Bisogni**

Documento informatico firmato digitalmente

**VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione  
**Lorenzo Bisogni**

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore di Dipartimento  
**Stefania Bussoletti**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



All. "A"



**REGIONE MARCHE**  
**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE  
Settore Struttura decentrata agricoltura di Pesaro Urbino

**RECEPIMENTO DEL**

**DECRETO del MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**n. 147385 del 9 marzo 2023**

**<< Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi  
pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al  
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e  
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande  
di aiuto per lo sviluppo rurale >>**

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 15 maggio 2023 ( gli  
allegati 1 e 2, parte integrante di questo decreto, come segnalato in calce all'articolato, sono  
disponibili al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19345> )

**CONDIZIONALITA' RAFFORZATA 2023-2027**  
**REGIONE MARCHE**  
**(DGR 972 del 3/7/2023)**

**Modifica ed integrazione della norma BCAA 7 "Rotazione delle  
colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse "**

# ZONA 1

Clima e ambiente

## I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

Omissis...

## II TEMA PRINCIPALE: Acqua

Omissis...

## III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

Omissis...

<b>BCCA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</b>
---

### Ambito di applicazione

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

### Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

**La Regione Marche prevede eccezioni per le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura; è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.**

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

## **IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)**

Omissis...